

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI E INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE O COMUNQUE IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA ASSISTITI AL DOMICILIO DA UN CAREGIVER FAMILIARE O DA PERSONALE REGOLARMENTE ASSUNTO

ai sensi della DGR 2166/2024 di Regione Lombardia “modifica alla DGR n. XII/2033/2024 – fondo per le non autosufficienze triennio 2022-2024– MISURA B2

**Presentazione delle domande al proprio Comune di residenza
dal giorno 10/05/2024 al giorno 17/06/2024 per i minori,
dal giorno 10/05/2024 al giorno 28/06/2024 per adulti disabili e anziani**

ART. 1 – OGGETTO

Il presente documento stabilisce, per l'esercizio 2024, i criteri d'accesso alla Misura B2 “Misura a favore delle persone con disabilità grave o comunque in condizione di non autosufficienza”, previsti dalla DGR 2033/24 del 18/03/2024 “*Modifica del programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità approvato con DGR n. 1669/23 - Fondo per le Non Autosufficienze triennio 2022-2024*”. Con verbale dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 07.05.2024 è stato inoltre approvato il Programma Operativo d'Ambito – FNA 2023 – esercizio 2024.

La misura è destinata alle persone di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autonomia personale nelle attività della vita quotidiana di relazione e sociale.

La misura B2, prevista dalla DGR 2033/24, si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona con disabilità o anziana non autosufficiente e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita. Nello specifico:

- A) Buoni sociali caregiver:** contributo economico finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza indiretta assicurate dal solo caregiver familiare alla persona con disabilità o anziana non autosufficiente
- B) Buoni sociali personale regolarmente assunto:** contributo economico finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza garantite da personale regolarmente impiegato alla persona con disabilità o anziana non autosufficienti
- C) Assegno di autonomia:** contributo economico finalizzato a sostenere le prestazioni di assistenza garantite alla persona con disabilità grave da un assistente personale autonomamente scelto e regolarmente impiegato, in assenza del supporto del caregiver
- D) Interventi sociali integrativi:** interventi di assistenza domiciliare rivolti al caregiver (ex L. 234/2021 art. 1 comma 162):
 - a) prestazioni di respiro dall'assistenza (interventi di sollievo) che favoriscono la sostituzione del lavoro di cura del caregiver familiare:
 1. prestazione socioassistenziale/tutelare a domicilio;
 2. ricovero temporaneo in struttura residenziale;
 3. prestazione socioeducativa/educativa a favore della persona con disabilità/non autosufficienza in contesti socializzanti (fuori dal domicilio), anche tramite sviluppo di progettualità, finalizzato al “sollievo”;
 - b) percorsi di sostegno psicologico (individuale o gruppo) rivolti al caregiver familiare;

I contributi sopra descritti A-B-C sono alternativi e non sono cumulabili tra loro, gli interventi sociali integrativi D possono essere richiesti ad integrazione dei contributi sopra indicati.

Si rimanda alla DGR 2033/2024 per quanto non espressamente indicato nel presente Bando.

ART. 2 – DESTINATARI E CRITERI DI ACCESSO

Possono beneficiare degli interventi di cui all'art.1 i soggetti assistiti al domicilio che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- essere residenti in uno dei sette Comuni Ambito di Castellanza (Castellanza, Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate Olona);
- con gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale;
- in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
- con i seguenti valori massimi ISEE in corso di validità (ISEE 2024 con scadenza 31/12/2024):
 - ISEE sociosanitario fino a un massimo di € 25.000,00 per adulti e anziani;
 - ISEE ordinario fino a un massimo di € 40.000,00 per i minori;
 - ISEE sociosanitario fino a un massimo di € 30.000,00 in caso di Assegno per l'Autonomia.

Requisiti specifici per l'accesso agli interventi:

A) Buono caregiver familiare

essere assistito da un Caregiver Familiare come definito dall'art. 1 comma 255 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dalla l.r. 23/2022 *“il soggetto volontario che “assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Integrandosi con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari contribuisce al benessere psicofisico della persona assistita ed opera in relazione alla situazione di bisogno, nell'ambito del Piano Assistenziale individuale (PAI), assistendola e supportandola, in particolare nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione di pratiche amministrative.”*

Al momento della compilazione della domanda andranno indicati obbligatoriamente i dati del caregiver familiare di riferimento: il nominativo, il grado di parentela/affinità, la descrizione delle prestazioni assicurate dallo stesso da sostenere con il buono previsto da tale misura.

B) Buono personale regolarmente assunto

essere assistiti da personale regolarmente assunto

C) Assegno per l'Autonomia per sostenere progetti di Vita Indipendente senza il supporto del caregiver

essere assistiti in un Progetto di Vita Indipendente senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di un personale regolarmente assunto, autonomamente scelto (anche fornito da ente terzo) e in presenza dei requisiti ministeriali richiesti dal Pro.Vi, in particolare la disabilità del richiedente non deve essere determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

D) Interventi sociali integrativi

Possono essere richiesti autonomamente e/o ad integrazione dei buoni di cui ai punti A) -B) -C).

ART. 3 - COMPATIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALLA DGR 2033/24

L'erogazione del Buono Misura B2 è **compatibile** con:

- interventi di assistenza domiciliare: Assistenza Domiciliare Integrata, Servizio di Assistenza Domiciliare;
- interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare
- ricovero ospedaliero e/o riabilitativo;
- ricovero di sollievo per adulti per massimo 60 giorni programmabili nell'anno, per minori per massimo 90 giorni;
- sostegni Dopo di Noi *;
- Bonus per assistente familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex l.r. n. 15/2015*

Altri eventuali interventi/progetti possono ritenersi compatibili - purché previsti nel Progetto individuale - quali, a titolo esemplificativo:

- progetti di intervento a sostegno della famiglia, anche in ottica di sollievo, che offrono alla persona con disabilità di poter trascorrere fuori casa alcune ore per attività di supporto, socializzazione e svago realizzate presso ad es. CDD, RSD, CSE ecc. oppure organizzate da Enti del Terzo Settore in raccordo con i Comuni/Ambiti, senza configurarsi in termini di una presenza più organizzata quantificata dalla DGR di riferimento fino a 18 ore settimanali;
- progetti ex L. 328/2000 a favore di persone con disabilità sostenuti dai Comuni con loro risorse con finalità di supporto e di sollievo alla famiglia;

*La somma degli importi riconosciuti con le diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione.

L'erogazione della Misura B2 è **incompatibile** con:

- i Voucher anziani e disabili (ex DGR n. 7487/2017 e DGR n. 2564/2019)
- accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali sociosanitarie o sociali (es. RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità);
- Misura B1;
- ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale;
- contributo da risorse progetti di vita indipendente PRO.VI - per onere assistente personale regolarmente impiegato;
- presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n. 7769/2018;
- Home Care Premium/INPS HCP.

ART.4 - IMPORTO DEGLI INTERVENTI

I contributi di seguito descritti sono alternativi e non sono cumulabili ad eccezione degli interventi sociali integrativi.

A) BUONI SOCIALI MENSILI FINALIZZATI A COMPENSARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA INDIRETTA ASSICURATE DAL CAREGIVER FAMILIARE

L'importo del buono, riconosciuto per 12 mensilità, è pari a € 100,00/mese.

B) BUONI SOCIALI MENSILI FINALIZZATI A COMPENSARE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA GARANTITA DA PERSONALE REGOLARMENTE ASSUNTO (anche in presenza di caregiver familiari)

L'importo del buono, riconosciuto per 12 mensilità, è definito secondo i seguenti criteri:

Ore settimanali personale regolarmente assunto			
0-9 ORE	10-24 ORE	25- 40 ORE	41 - 54 ORE
€ 100,00/mese	€ 200,00/mese	€ 300,00/mese	€ 400,00/mese

Viene garantita la continuità dell'erogazione dei buoni finalizzati al personale di assistenza regolarmente assunto alle persone beneficiarie della precedente annualità FNA 2022 – esercizio 2023, fermo restando il mantenimento dei requisiti di accesso alla misura.

I beneficiari dovranno comunque ripresentare domanda nei termini e condizioni descritti in questo avviso.

C) ASSEGNO DI L'AUTONOMIA FINALIZZATO A SOSTENERE LE PRESTAZIONI GARANTITE DA PERSONALE REGOLARMENTE PERSONALE REGOLAMENTE ASSUNTO (senza il supporto del caregiver familiare)

L'importo del buono, riconosciuto per 12 mensilità, è definito secondo i seguenti criteri:

Ore settimanali personale regolarmente assunto			
0-9 ORE	10-24 ORE	25- 40 ORE	41 - 54 ORE
€ 200,00/mese	€ 600,00/mese	€ 700,00/mese	€ 800,00/mese

Viene garantita la continuità della misura alle persone beneficiari di Assegno di autonomia in carico a valere sulle risorse di cui al FNA 2022 – esercizio 2023, fermo restando il mantenimento dei requisiti di accesso alla misura e previo aggiornamento del progetto individuale in cui siano definiti gli interventi da sostenere. I beneficiari dovranno comunque ripresentare domanda nei termini e condizioni descritti in questo avviso.

D) INTERVENTI SOCIALI INTEGRATIVI

Per le persone destinatarie di Misura B2 l'importo riconoscibile per singolo PI è di **€ 1.200/anno**

Le domande per accedere agli interventi dovranno essere presentate nelle modalità descritte al successivo art. 5.

Al termine della fase di raccolta e valutazione verrà stilata la graduatoria d'Ambito.

Gli interventi inseriti nei singoli Progetti individuali potranno essere utilizzati da luglio 2024 per i successivi 12 mesi.

ART. 4.1- NOTA PER I BENEFICIARI MISURA B1

Si precisa che potranno beneficiare degli interventi sociali integrativi di cui alla lettera D) **anche le persone beneficiarie di Misura B1**, e che l'importo riconoscibile per singolo Progetto Individualizzato è paria a **€ 65,00/mese fino a un massimo di € 455,00.**

I beneficiari della misura B1 non dovranno presentare alcuna istanza all'ambito ma rivolgersi direttamente all'ASST.

L'accesso agli interventi verrà quindi indicato nel Progetto personalizzato (PI) predisposto in sede di unità di valutazione Multidimensionale (UVM) e condiviso con gli Ambiti.

Gli interventi inseriti nei singoli Progetti individuali potranno essere utilizzati da giugno a dicembre 2024.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INTERVENTI

Per beneficiare delle prestazioni di cui all'art. 1 l'**interessato** (o colui che rappresenta legalmente quest'ultimo) deve presentare istanza al Comune di residenza su apposita modulistica scaricabile dal sito www.aziendaspecialemedioolona.it, alla quale allegare:

- Copia carta d'identità e codice fiscale del richiedente e del beneficiario (se diverso dal richiedente);
- Copia dei verbali in corso di validità che attestino la condizione di gravità, così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 o della documentazione attestante il possesso dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;

Nel caso in cui il richiedente abbia già presentato istanza alla Commissione competente per il riconoscimento della condizione di gravità e/o dell'invalidità civile, ma non abbia ricevuto il relativo verbale, è possibile presentare l'istanza in attesa di definizione dell'accertamento, purché il relativo verbale venga presentato entro e non oltre la data di approvazione delle graduatorie.

- Nel caso in cui si richieda l'accesso al buono sociale “finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza assicurate da personale regolarmente assunto”, allegare copia del contratto in corso di validità in cui sia esplicitato il monte ore settimanale lavorativo oppure la ricevuta INPS della “Denuncia rapporto di lavoro domestico”.
- Documentazione attestante l'eventuale nomina a tutore/curatore/amministratore di sostegno.

Le domande possono essere presentate **al proprio Comune di residenza**:

- **dal giorno 10/05/2024 al giorno 17/06/2024 per i minori,**
- **dal giorno 10/05/2024 al giorno 28/06/2024 per adulti disabili e anziani**

Alla ricezione della domanda, l'**assistente sociale del Comune di residenza**, con il supporto di personale dedicato dell'Ufficio di Piano (che si occuperà della raccolta di una parte delle domande, su appuntamento, presso le sedi dei servizi sociali comunali), dovrà verificare il possesso dei requisiti per l'accesso, così come individuati all'art. 2 del presente Avviso (in particolare valore ISEE dichiarato dal richiedente, nomina tutore/amministratore di sostegno, dati anagrafici ...).

La successiva “valutazione del profilo del richiedente”, ovvero la sintesi del profilo funzionale e della valutazione sociale (condizione familiare, abitativa e ambientale), sarà effettuata dall'assistente sociale dell'Ufficio di Piano individuata come membro dell'équipe di valutazione multidimensionale integrata (UVM), o dell'assistente sociale comunale, in collaborazione con l'ASST di riferimento.

Tale valutazione emerge, oltre che da un'osservazione e un'analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, anche dall'utilizzo di strumenti valutativi, utili a rilevare il grado di

dependenza nelle attività della vita quotidiana e in quelle strumentali alla vita quotidiana. Relativamente ai minori verrà compilata la “Griglia per la valutazione della condizione assistenziale del minore disabile”, scala elaborata dall’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona.

L’assistente sociale che effettua la valutazione dovrà garantire la corretta trasmissione dei dati attraverso i canali informatici messi a disposizione per tutti i casi rientranti nella misura prevista dalle DGR 2033/24 e ss.mm.ii. di Regione Lombardia (in particolare il valore delle scale utilizzate per la valutazione);

Quanto sopraindicato è da realizzarsi entro 30 giorni dalle date di chiusura del bando (art. 5).

ART. 6 - GRADUATORIE

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Castellanza, alla ricezione delle domande, effettua una istruttoria e procede alla formulazione di graduatorie separate per tipologia di intervento e beneficiario. In fase di istruttoria il responsabile del procedimento potrà richiedere integrazioni rispetto a documentazioni errate o incomplete.

Le graduatorie saranno pubblicate entro il 30.07.2024.

I punteggi attribuiti ad ogni istanza determineranno l’ordine di inserimento nella graduatoria di appartenenza. A parità di punteggio, per la definizione del posto in graduatoria, prevale la maggiore età anagrafica del richiedente per gli anziani e l’ISEE più basso per gli altri.

Ad ogni istanza verrà attribuito un punteggio che sarà determinato dalla somma dei punteggi degli indicatori come di seguito individuati:

A) VALORE ISEE	
Fasce	Punti
0 - € 3.000,00	100
€ 3.000,01 - € 6.000,00	90
€ 6.000,01 – € 9.000,00	80
€ 9.000,01 - € 12.000,00	70
€ 12.000,01 - € 15.000,00	60
€ 15.000,01 – € 18.000,00	50
Oltre € 18.000,01 sino alla soglia	40

Verranno finanziate le domande in possesso dei requisiti in relazione alle risorse destinate a ogni intervento, così come previsto nel Piano Operativo dell'Ambito Territoriale, e comunque fino ad esaurimento del fondo. In caso di residui, ultimato lo scorrimento della graduatoria prevista per le sole richieste di assistenza indiretta (personale di assistenza regolarmente impiegato) si procederà ad aggiornare il piano economico di riparto delle risorse del Piano Operativo, con un passaggio in Assemblea dei Sindaci.

I Comuni di residenza si faranno carico di avvisare tempestivamente l'Ufficio di Piano di ogni cambiamento del profilo del beneficiario per gli opportuni provvedimenti.

Per ogni utente, l'assistente sociale del Comune di residenza, insieme all'assistente sociale dell'UDP/UVM che la affiancherà, dovrà elaborare il **PROGETTO INDIVIDUALE** che si articola nei diversi ambiti/dimensioni di vita, cui fanno riferimento i macro-bisogni e le aspettative/desideri della persona e della sua famiglia (Salute: interventi sanitari, sociosanitari e sociali - Istruzione/Formazione - Occupazione - Mobilità - Casa - Socialità (interazioni/relazioni interpersonali, vita sociale, civile e di comunità) - Altro).

Il PI deve contenere:

- l'esito della valutazione multidimensionale della persona, con l'esplicitazione degli elementi che identificano la condizione di disabilità;
- la descrizione dei fondamentali obiettivi realizzabili e/o raggiungibili e/o percorribili in termini di aspettative e qualità della vita della persona e del suo nucleo familiare;
- la declinazione dei vari interventi e/o servizi (di natura sanitaria, sociosanitaria e sociale) già in atto o da attivare per ogni dimensione di vita della persona;
- la descrizione degli interventi sostenuti tramite l'assistenza indiretta (contributo mensile);
- la descrizione delle attività svolte dal caregiver familiare e/o dal personale di assistenza regolarmente impiegato nelle aree/domini, della loro presenza nell'arco della giornata, etc.;
- la descrizione degli interventi da sostenere tramite l'assistenza diretta (Interventi Sociali Integrativi);
- individuazione del case-manager.

Inoltre, nel Progetto devono essere evidenziate, in una logica di budget di presa in carico complessiva della persona, eventuali altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali ad esempio:

- le prestazioni assicurate dal Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD): assistenza diretta alla persona, prestazioni tutelari e complementari/integrative
- le prestazioni assicurate dall'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
- periodo di sollievo
- altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate dal Comune e/o da Enti pubblici o privati.

Specificatamente per le persone con disabilità devono essere indicati nel Progetto eventuali sostegni attivati con altre risorse sociali, es. Fondo Dopo di Noi ecc.

Il Progetto Individuale, essendo funzionale alla presa in carico, dev'essere condiviso e sottoscritto da:

- responsabile del progetto- di norma assistente sociale comunale (case manager);
- un rappresentante del Comune (se non case manager) e dell'Ambito;
- persona/famiglia - o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;

- un rappresentante della ASST ove ne ricorra la necessità in relazione alle condizioni sanitarie o sociosanitarie rilevate.

I progetti individuali dovranno essere sottoscritti entro 60 giorni dall'approvazione delle graduatorie, o comunque, per i beneficiari, entro l'avvio delle progettualità relative agli interventi di assistenza diretta (D).

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO

A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell'esito della loro richiesta all'indirizzo mail indicato all'atto della domanda, con richiesta di conferma di lettura.

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona, provvederà all'erogazione del buono ai beneficiari, con cadenza trimestrale posticipata entro il trenta del mese successivo, per **12 mensilità, riconoscendo il beneficio a decorrere dal 01/07/2024 al 30/06/2025.**

Il contributo spettante sarà accreditato su IBAN intestato al beneficiario della misura. Nel caso di minori, il contributo potrà essere accreditato su IBAN intestato ai genitori o a chi ne esercita la tutela giuridica.

Nel caso di decesso, è necessario consegnare contestualmente alla comunicazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eredi.

ART. 8 - VERIFICA, MONITORAGGIO ED EVENTUALE REVOCA DEI BENEFICI CONCESSI

L'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona effettuerà un controllo per verificare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati su un campione non inferiore al 5% delle istanze presentate.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, verrà segnalato d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria per le iniziative di competenza e si procederà alla revoca del beneficio concesso ed al recupero della quota dei benefici economici indebitamente ricevuti dal dichiarante.

Il buono verrà definitivamente sospeso in caso di decesso del beneficiario, cessazione rapporto di lavoro del personale dedicato e qualora non si proceda ad una nuova assunzione, mancato rispetto da parte del beneficiario di quanto previsto e sottoscritto nel PAI e/o ricovero in via definitiva presso una struttura residenziale

I beneficiari e/o soggetti richiedenti hanno l'obbligo di comunicare al Comune di residenza ogni variazione relativa alla perdita dei requisiti di accesso. Successivamente a tale comunicazione, il beneficio decade secondo le indicazioni che seguono:

- dal primo giorno del mese qualora l'accadimento si verificasse entro il 15 del mese stesso;
- dal primo giorno del mese successivo qualora l'accadimento si verificasse dal 16 del mese.

Inoltre, il buono verrà definitivamente sospeso anche nel caso di attivazione di altro beneficio/misura incompatibile con il presente sostegno e con trasferimento in altra Regione.

ART. 10 - INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)

I Titolari del trattamento dei dati sono:

- l'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi Alla Persona con sede in piazza Gabardi – 21058 Solbiate Olona (VA) che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono: 0331.502118 Indirizzo PEC: amministrazione@pec.aziendaspecialemedioolona.it.
- Regione Lombardia con sede in P.zza Città di Lombardia, 1 - Milano - Direzione Generale Politiche Sociali, abitative e disabilità.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@aziendaspecialemedioolona.it.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità di accesso all'intervento indicato con la presente domanda e all'esecuzione di compiti di interesse pubblico connesse all'erogazione del contributo economico ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.

I dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Si comunica inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non saranno fornite tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Sarà possibile far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i diritti dell'interessato, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo dei Titolari del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Per esercitare i suoi diritti, l'interessato potrà rivolgersi ai Titolari o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati. Può essere proposto reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora se ne ravvisi la necessità. I Titolari non adottano alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.